



Sentenza n. 5/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Iole GENUA

Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13730 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

- **[OMISSIS]** *[Omissis]* (c.f.: *[OMISSIS]*), nato a *[Omissis]* (*[OMISSIS]*) il

[omissis]/*[omissis]*/*[omissis]* e ivi residente in Piazza *[Omissis]* n. *[omissis]*, rappresentato e

difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Erolì e dall'Avv.

Grisante Diofebi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest'ultimo in Terni, Via Pacinotti, n. 36.

VISTO il decreto di questa Sezione n. 8/2025, con cui è stata accolta

l'istanza del convenuto di definizione del giudizio con rito abbreviato

ex art. 130 c.g.c.;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, svoltasi

	con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Chiara Lucia Chirienti, il relatore	
	Ref. Iole Genua, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Francesco	
	Magno e l'Avv. Diofebi per il convenuto.	
	Ritenuto in	
	FATTO E DIRITTO	
	I. La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 27/06/2025,	
	agiva nei confronti del dottor [Omissis] [Omissis], all'epoca dei fatti Dirigente	
	Medico della S.C. di [Omissis] [Omissis] dell'Azienda	
	Ospedaliera [Omissis] [Omissis] di [Omissis], congiuntamente ad altro sanitario	
	dipendente della medesima Struttura ospedaliera, per sentirli	
	condannare al risarcimento del danno erariale indiretto cagionato	
	all'Azienda Ospedaliera di [Omissis] - quale ente capofila del sistema	
	regionale di autoritenzione del rischio sanitario - per effetto di una	
	transazione per l'importo di euro 580.000, stipulata in conseguenza di	
	un sinistro catastrofe occorso presso l'Azienda Ospedaliera di [Omissis]	
	tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015.	
	All'esito dell'attività istruttoria, la Procura regionale quantificava la	
	pretesa risarcitoria nei confronti del convenuto dott. [Omissis] [Omissis] in €	
	116.000,00, contestandogli di aver posto in essere incongrui trattamenti	
	sanitari in modo gravemente imprudente e imperito.	
	II. Con memoria depositata in data 25/09/2025 si costituiva	
	tempestivamente il convenuto dottor [Omissis], resistendo alle	
	contestazioni mosse e promuovendo istanza di accesso al rito	
	abbreviato ai sensi dell'articolo 130 del Codice della giustizia contabile,	
	ai fini della definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento	
	2	

	della somma di euro 58.000, corrispondente al 50% della quota di danno	
	addebitatagli nell'atto di citazione. Successivamente, in data 1° ottobre	
	2025, il convenuto depositava copia del parere favorevole del Pubblico	
	Ministero in merito all'istanza di definizione del giudizio mediante rito	
	abbreviato.	
	III. Con decreto n. 8/2025, il Collegio accoglieva l'istanza del convenuto	
	e, per l'effetto, determinava nella misura di € 58.000,00 la somma dovuta	
	all'Azienda Ospedaliera di [Omissis], quale ente capofila del sistema	
	regionale di autoritenzione del rischio sanitario, stabilendo per il	
	pagamento il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	IV. In data 20/11/2025, il difensore del convenuto depositava presso la	
	Segreteria della Sezione copia dell'ordinativo di pagamento di €	
	58.000,00, emesso il 19/11/2025 dalla Compagnia Assicurativa a favore	
	dell'Azienda Ospedaliera di [Omissis] in esecuzione del decreto n.	
	8/2025. Successivamente, in data 29/01/2026, depositava una ricevuta	
	di incasso emessa dall'Ente tesoriere dell'Azienda Ospedaliera di	
	[Omissis], attestante l'incasso del suddetto importo, avvenuto in data	
	25/11/2025.	
	V. All'udienza in camera di consiglio del 18/02/2026 la difesa del	
	convenuto insisteva per la definizione del giudizio, con richiesta di	
	compensazione delle spese; la Procura regionale, rilevata la	
	tempestività del pagamento, non si opponeva alla richiesta di	
	definizione.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	3	

VI. Sulla base della documentazione depositata, il Collegio constata		
l'avvenuto tempestivo e regolare versamento dell'importo determinato		
nel decreto n. 8/2025 e ritiene che, conseguentemente, ricorrano le		
condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.		
Ritiene, infine, il Collegio che, sussistendo la soccombenza del		
convenuto dal momento che il risarcimento è stato già effettuato, le		
spese di giudizio vadano a questi addebitate ai sensi dell'art. 31 c.g.c.		
PER QUESTI MOTIVI		
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria,		
definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il		
giudizio di responsabilità n. 13730 nei confronti di [Omissis] [Omissis].		
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 177,18		
(diconsi euro centosettantasette/18).		
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.		
IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
Iole Genua	Giuseppe De Rosa	
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)	
Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2026.		
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA		
Dott.ssa Elena Errico		
(f.to digitalmente)		
DECRETO		
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,		
	4	

commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 25 febbraio 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)